

Allegato II

Le spese dello Stato nelle regioni
e nelle province autonome

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE TABELLE

- Tabella I.1-1 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici al netto di interessi passivi e redditi da capitale (dati in migliaia di euro)
- Tabella I.1-2 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici di parte corrente al netto di interessi passivi e redditi da capitale - anno 2011 (*) - (dati in migliaia di euro)
- Tabella I.1-3 Analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato per aggregati economici in c/capitale - anno 2011 (*) - (dati in migliaia di euro)

PAGINA BIANCA

I. LE SPESE DELLO STATO NELLE REGIONI E NELLE PROVINCE AUTONOME

La legge di contabilità e finanza pubblica n.196/09, come modificata dalla legge di riforma, prevede all'articolo 10 che, in un allegato al Documento di Economia e Finanza, siano esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, distinte tra spese correnti e spese in conto capitale, le risorse destinate alle singole regioni, con separata evidenza delle categorie economiche relative ai trasferimenti correnti e in conto capitale agli enti locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

Le tabelle qui presentate contengono la disaggregazione regionale dei pagamenti del bilancio dello Stato al netto degli interessi passivi e dei rimborsi di prestiti. Sono pertanto esposti i flussi complessivi che dallo Stato affluiscono a vario titolo ai territori delle diverse Regioni e Province Autonome, non limitando l'analisi alle risorse che lo Stato attribuisce direttamente agli Enti territoriali ed alle amministrazioni locali operanti nelle diverse aree, sotto forma di trasferimenti.

Per le spese connesse alla produzione di servizi (soprattutto redditi da lavoro e acquisto di beni e servizi) e per gli investimenti, l'allocazione territoriale è basata sul luogo dove viene svolta l'attività produttiva mentre per le spese di trasferimento rileva la regione del soggetto beneficiario.

L'informazione per la regionalizzazione proviene dal Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato relativo agli ordinativi di pagamento, la cui analisi consente in buona misura di attribuire le erogazioni ai singoli territori. In alcuni casi ci si avvale di informazioni aggiuntive, fornite direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi responsabili della spesa.

Le informazioni disponibili non consentono tuttavia l'allocazione territoriale della totalità della spesa e questo spiega la presenza di una quota di spesa non regionalizzata, in buona misura composta da spese che, per la loro natura, non sono attribuibili ad alcuna regione (pagamenti destinati all'estero e poste meramente di natura contabile come gli ammortamenti). All'interno della spesa non regionalizzata è opportuno distinguere una ulteriore componente, denominata nelle tabelle "Erogazioni ad Enti e Fondi": detta componente è relativa alle risorse che non affluiscono ai beneficiari finali direttamente dallo Stato ma con l'intermediazione di altre istituzioni centrali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, ANAS, CNR, ecc.) o di fondi alimentati dal bilancio stesso (Fondo per l'innovazione tecnologica, Fondo per le agevolazioni alla ricerca, ecc.). In questo caso l'attribuzione ai territori dovrebbe più propriamente avvenire sulle erogazioni effettuate da tali organismi "a valle" del trasferimento dal bilancio: è un esercizio che viene effettuato annualmente dalla Ragioneria Generale dello Stato nella pubblicazione "La Spesa Statale Regionalizzata" a cui si rimanda per indicazioni di maggiore dettaglio.

La tabella I.1-1 riporta la distribuzione territoriale per gli anni 2010 e 2011 per il complesso delle spese correnti e di quelle in conto capitale, mentre le tabelle successive forniscono per il solo 2011 l'ulteriore disaggregazione dei pagamenti per categoria economica, rispettivamente per la parte corrente (tabella I.1-2) e per quella in conto capitale. (Tabella I.1-3).

TABELLA I.1-1 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE (dati in migliaia di euro)

REGIONI	SPESA CORRENTE				SPESA IN CONTO CAPITALE				SPESA FINALE			
	Anno 2010		Anno 2011 (*)		Anno 2010		Anno 2011 (*)		Anno 2010		Anno 2011 (*)	
	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %	Val. ass.	Val. %
Abruzzo	4.383.961	2,3	4.813.923	2,4	1.348.043	6,3	399.931	2,0	5.732.004	2,7	5.213.854	2,4
Basilicata	2.034.767	1,0	2.094.207	1,0	241.976	1,1	290.992	1,5	2.276.743	1,1	2.385.199	1,1
Calabria	7.014.608	3,6	7.191.155	3,6	745.389	3,5	1.163.330	5,9	7.759.997	3,6	8.354.485	3,8
Campania	19.450.174	10,0	19.985.880	9,9	1.858.387	8,7	1.955.328	9,9	21.308.561	9,9	21.941.208	9,9
Emilia Romagna	10.994.963	5,7	12.056.738	6,0	1.212.305	5,6	899.801	4,6	12.207.268	5,7	12.956.539	5,8
Friuli Venezia Giulia	5.582.246	2,9	5.951.714	2,9	330.914	1,5	344.861	1,8	5.913.180	2,7	6.296.575	2,8
Lazio	24.273.435	12,5	24.298.646	12,0	3.460.885	16,1	4.564.854	23,2	27.734.320	12,8	28.863.500	13,0
Liguria	5.398.870	2,8	5.578.596	2,8	775.063	3,6	684.145	3,5	6.173.933	2,9	6.262.741	2,8
Lombardia	20.698.438	10,6	23.122.484	11,5	2.534.974	11,8	2.138.298	10,9	23.293.412	10,8	25.260.782	11,4
Marche	4.261.226	2,2	4.632.515	2,3	276.623	1,3	230.379	1,2	4.537.849	2,1	4.862.894	2,2
Molise	1.176.534	0,6	1.193.446	0,6	349.919	1,6	217.450	1,1	1.526.453	0,7	1.410.896	0,6
Piemonte	11.424.597	5,9	12.256.688	6,1	2.015.608	9,4	1.154.944	5,9	13.440.205	6,2	13.411.632	6,1
Puglia	13.312.442	6,8	14.007.406	6,9	1.101.589	5,1	998.400	5,1	14.414.031	6,7	15.005.806	6,8
Sardegna	8.484.992	4,4	8.298.457	4,1	413.675	1,9	484.127	2,5	8.898.667	4,1	8.782.584	4,0
Sicilia	21.334.733	11,0	21.411.416	10,6	1.583.527	7,4	1.558.976	7,9	22.918.260	10,6	22.970.392	10,4
Toscana	10.673.624	5,5	11.328.994	5,6	1.056.002	4,9	848.793	4,3	11.729.626	5,4	12.177.787	5,5
Umbria	2.706.744	1,4	2.830.856	1,4	204.340	1,0	148.305	0,8	2.911.084	1,3	2.979.161	1,3
Valle d'Aosta	1.438.609	0,7	1.367.685	0,7	24.043	0,1	16.688	0,1	1.462.652	0,7	1.384.373	0,6
Veneto	11.728.691	6,0	12.343.072	6,2	1.815.789	8,5	1.465.927	7,4	13.544.480	6,3	14.008.999	6,3
Trento	4.372.767	2,2	3.479.509	1,7	79.959	0,4	90.884	0,5	4.452.726	2,1	3.570.393	1,6
Bolzano	3.778.420	1,9	3.357.622	1,7	41.771	0,2	31.634	0,2	3.820.191	1,8	3.389.256	1,5
SPESA REGIONALIZZATA	194.524.841	100,0	201.801.009	100,0	21.470.781	100,0	19.688.047	100,0	215.995.622	100,0	221.489.056	100,0
SPESA NON REGIONALIZZATA	188.425.583		196.150.150		30.076.253		28.142.086		218.501.836		224.292.236	
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	117.387.878		129.133.891		15.033.646		14.380.256		132.421.524		143.514.147	
TOTALE SPESA	382.950.424		397.951.159		51.547.034		47.830.133		434.497.458		445.781.292	

TABELLA I.1-2 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI DI PARTE CORRENTE AL NETTO DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE - ANNO 2011 (*) - (dati in migliaia di euro)

REGIONI	TOTALE	Redditi da lavoro dipendente	Consumi intermedi	Imposte pagate sulla produzione	Trasferimenti correnti ad Amm. Pubb.	Trasf. correnti a famiglie e ist. soc. private	Trasf. correnti alle imprese	Trasf. correnti all'estero	Risorse proprie Unione Europea	Poste correttive e compensative	Amm.ti	Altre uscite correnti
Abruzzo	4.813.923	1.445.408	240.659	101.135	2.884.417	68.979	68.217					5.108
Basilicata	2.084.207	568.753	90.656	47.359	1.316.883	34.415	33.100					3.041
Calabria	7.191.155	2.090.553	414.074	175.130	4.222.169	119.198	161.885					8.146
Campania	19.985.880	5.830.856	1.134.197	503.968	11.863.763	216.917	393.895					42.284
Emilia Romagna	12.056.738	3.112.519	547.643	262.662	7.751.352	173.989	196.256					12.317
Friuli Venezia Giulia	5.951.714	1.509.875	206.238	147.501	3.937.451	59.390	89.402					1.857
Lazio	24.298.646	8.212.399	2.082.164	810.265	12.237.449	574.091	335.471					46.807
Liguria	5.578.596	1.630.186	275.283	147.214	3.312.879	70.336	136.422					6.276
Lombardia	23.122.484	6.318.240	1.486.166	517.072	14.037.496	280.043	434.370					49.097
Marche	4.632.515	1.292.957	202.694	111.283	2.878.450	79.422	59.841					7.868
Molise	1.193.446	315.044	47.826	26.930	764.894	17.477	19.329					1.946
Piemonte	12.256.688	3.265.548	609.342	275.261	7.603.744	136.633	362.427					3.733
Puglia	14.007.406	4.557.572	732.076	415.103	7.973.986	157.777	146.078					24.814
Sardegna	8.298.457	1.716.762	314.832	151.859	5.965.629	67.941	72.373					9.061
Sicilia	21.411.416	5.160.504	922.556	445.882	14.280.786	242.121	340.823					18.744
Toscana	11.328.994	3.139.657	524.909	272.707	6.969.261	169.982	243.291					9.187
Umbria	2.830.856	713.985	111.967	61.335	1.838.859	52.362	49.199					3.149
Valle d'Aosta	1.367.685	54.889	8.125	4.942	1.281.789	3.660	14.219					61
Veneto	12.543.072	3.836.860	589.910	337.713	7.416.168	155.849	199.937					6.635
Trento	3.479.509	162.113	49.509	12.628	3.214.703	13.675	25.095					1.786
Bolzano	3.357.622	158.344	28.303	11.669	3.107.094	11.517	39.754					941
SPESA REGIONALIZZATA	201.801.009	55.093.024	10.619.129	4.839.618	124.859.222	2.705.774	3.421.384					262.858
SPESA NON REGIONALIZZATA	196.150.150	34.777.097	142.036	60	94.664.415	1.443.799	1.374.951	1.788.239	16.788.794	44.694.933	185.869	289.957
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	129.133.891	34.270.174	72.541	43	94.262.568	378.881	109.303					40.381
TOTALE SPESA	397.951.159	89.870.121	10.761.165	4.839.678	219.523.637	4.149.573	4.796.335	1.788.239	16.788.794	44.694.933	185.869	552.815

* stima provvisoria

TABELLA I.1-3 ANALISI DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO PER AGGREGATI ECONOMICI IN C/CAPITALE - ANNO 2011 (*) - (dati in migliaia di euro)

REGIONI	TOTALE	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti alle imprese	Contrib. invest. a famiglie e ist. sociali	Contrib. invest. all'estero	Altri trasf. in conto capitale	Acquisizioni attività finanziarie
Abruzzo	399.931	43.659	122.330	53.875	705		179.362	
Basilicata	290.992	45.864	166.485	47.653	1.832		29.158	
Calabria	1.163.330	81.922	664.095	193.375	2.804		42.134	179.000
Campania	1.955.328	119.174	508.236	861.618	3.290		436.192	26.818
Emilia Romagna	899.801	120.519	215.423	497.166	4.476		47.107	15.110
Friuli Venezia Giulia	344.861	43.048	163.354	125.836	2.457		10.134	32
Lazio	4.564.854	951.442	1.318.027	693.482	6.046		1.068.397	527.460
Liguria	684.145	63.635	292.520	313.230	2.263		12.439	58
Lombardia	2.138.298	211.630	550.382	1.232.769	6.030		137.360	127
Marche	230.379	28.402	126.459	67.590	2.027		5.911	
Molise	217.450	27.711	102.201	18.131	384		69.012	11
Piemonte	1.154.944	114.688	568.636	431.678	2.899		37.043	
Puglia	998.400	82.808	495.581	398.033	4.894		17.084	
Sardegna	484.127	76.881	315.022	84.762	1.159		6.303	
Sicilia	1.558.976	109.891	670.687	608.344	268		154.408	15.378
Toscana	848.793	135.462	429.731	247.367	6.587		29.399	247
Umbria	148.305	21.971	59.803	55.165	2.433		8.922	11
Valle d'Aosta	16.688	2.838	11.961	1.644			245	
Veneto	1.465.927	121.319	516.533	483.037	13.939		331.085	14
Trento	90.884	9.012	12.450	65.689	1		3.732	
Bolzano	31.634	3.511	9.408	15.136	13		3.566	
SPESA REGIONALIZZATA	19.688.047	2.415.387	7.319.324	6.495.570	64.507		2.628.993	764.266
SPESA NON REGIONALIZZATA	28.142.086	3.955.839	10.824.718	3.373.691	15.010	843.066	3.699.121	5.430.641
di cui: Erogazioni ad Enti e Fondi	14.380.256	5.771	9.998.610	536.152			3.521.595	318.128
TOTALE SPESA	47.830.133	6.371.226	18.144.042	9.869.261	79.517	843.066	6.328.114	6.194.907

Allegato III

Relazione sullo stato di attuazione degli impegni
per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'articolo 2, comma 9 della legge n. 39 del 7 aprile 2011 di rimodulazione degli strumenti e del ciclo di bilancio stabilisce che *'in allegato al DEF è presentato un documento, predisposto dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in coerenza con gli obblighi internazionali assunti dall'Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi'*.

La presente relazione è stata predisposta in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 39 del 7 aprile 2011 e pone particolare attenzione agli ultimi sviluppi del negoziato internazionale in materia di cambiamenti climatici in considerazione della rilevanza delle decisioni assunte nel corso della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto (Doha, dicembre 2012). Le informazioni riportate nella presente relazione sono coerenti con quelle di cui alla Delibera del CIPE recante il *Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020*, approvata in data 8 marzo 2013, ma aggiornate sulla base dei più recenti dati emissivi per gli anni 2011 e 2012.

1. LE RECENTI EVOLUZIONI DEL CONTESTO NORMATIVO INTERNAZIONALE E EUROPEO

Il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC)¹ rappresenta al momento l'unico trattato internazionale globale finalizzato a ridurre le emissioni di gas a effetto serra² individuati come i maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta ('cambiamenti climatici'). Il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore nel febbraio 2005 e regola tali emissioni per il periodo 2008-2012.

Il Protocollo di Kyoto è stato ratificato sia dalla Comunità Europea che dai suoi Stati Membri. In particolare la Comunità Europea nel suo complesso si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas serra del 8 per cento rispetto ai livelli del 1990, successivamente tale impegno assunto collettivamente, è stato ripartito in maniera differenziata tra gli Stati Membri della UE. In tale contesto l'Italia si è impegnata a ridurre le proprie emissioni del 6,5 per cento rispetto ai

¹ La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici costituisce il quadro di riferimento per la lotta ai cambiamenti climatici a livello internazionale, ma al contrario del Protocollo di Kyoto, si pone quale obiettivo la stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra al 2000 rispetto al 1990 e non impegni di riduzione.

² Anidride carbonica, protossido di azoto, metano, gli idrofluorocarburi, perfluorocarburi e esafluoruro di zolfo.

livelli del 1990 nel periodo 2008-2012 (Legge 120/2002), ossia le emissioni di gas serra non potranno superare le 483,3 MtCO₂/anno.

Poiché il Protocollo di Kyoto regola le emissioni solo per il periodo 2008-2012, la Comunità internazionale ha ritenuto necessario avviare il negoziato per giungere all'adozione di uno strumento legalmente vincolante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo post-2012. Poiché ancora permangono numerose divergenze sullo strumento più idoneo per assicurare la protezione del clima globale nel medio/lungo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione, è stato adottato un approccio 'per fasi': ***alcuni Paesi, tra cui la UE, hanno deciso di sottoscrivere un secondo periodo di impegno di Kyoto per il periodo 2013-2020***, contestualmente proseguiranno i negoziati da un lato per individuare possibili azioni da attuare nello stesso periodo da parte di quei Paesi che non hanno aderito al secondo periodo di impegno di Kyoto, dall'altro per giungere a un accordo unico che a partire dal 2020 regoli le emissioni di gas serra per tutti i Paesi. L'impegno sottoscritto dalla UE nell'ambito del secondo periodo di impegno di Kyoto coincide con l'impegno già assunto unilateralmente dalla UE con l'adozione del c.d. pacchetto 'clima-energia', ossia -20 per cento al 2020 rispetto ai livelli del 1990 (si veda paragrafo 1.1.) ***tuttavia è previsto che le Parti che hanno sottoscritto il secondo periodo di impegno verifichino la possibilità di accrescere il proprio obiettivo di riduzione entro il 2014***. Analogamente a quanto avvenuto nel primo periodo di impegno di Kyoto, la Commissione Europea ha avviato il processo per ripartire formalmente tra gli Stati Membri l'impegno sottoscritto dalla UE nell'ambito del secondo periodo di impegno di Kyoto e procedere alla ratifica (***la UE si è impegnata comunque a dare attuazione al secondo periodo di impegno del Protocollo a partire dal 1 gennaio 2013 indipendentemente dal completamento del processo di ratifica***).

1.1. Il pacchetto 'clima-energia'

Il Consiglio Europeo di primavera del 2007 ha riconosciuto la necessità che la UE unilateralmente avvii una transizione verso un'economia a basso contenuto di carbonio attraverso un approccio integrato che preveda politiche energetiche e politiche per la lotta ai cambiamenti climatici. A tale riguardo il Consiglio si è impegnato a raggiungere **entro il 2020** i seguenti obiettivi energetici e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra:

- obiettivo unilaterale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, da innalzare al 30 per cento nel caso di raggiungimento di un accordo globale per contrastare i cambiamenti climatici nel periodo 2008-2012;
- riduzione dei consumi energetici del 20 per cento rispetto allo scenario *business as usual*;
- produzione di energia da fonti rinnovabili pari al 20 per cento dei consumi energetici della UE;
- uso dei biocombustibili per il 10 per cento della quantità di combustibile utilizzato nel settore dei trasporti.

In aggiunta il Consiglio Europeo di primavera del 2007 ha stabilito la necessità di sviluppare un quadro di riferimento tecnico, economico, normativo al fine di diffondere le tecnologie per la cattura e il sequestro del carbonio entro il 2020.

A seguito delle decisioni del Consiglio, è stato approvato il **'pacchetto clima-energia'**, ossia un'insieme di direttive/decisioni finalizzate a dare attuazione agli impegni assunti. Tra i vari provvedimenti legislativi in materia di gas serra, quello che ha conseguenze più rilevanti per la finanza pubblica è la Decisione 406/2009³ (c.d. **Decisione 'Effort Sharing'**) e la Direttiva 2003/87/CE (c.d. Direttiva **'Emissions Trading'**).

Si segnala infine che il 14 marzo 2011 la Commissione Europea ha pubblicato la Comunicazione (COM(2011)112) sulla *Roadmap* per una transizione al 2050 a una economia competitiva a basso contenuto di carbonio in cui si afferma che tale transizione passa attraverso 'tappe' che prevedono riduzioni del 25 per cento al 2020, del 40 per cento al 2030, del 60 per cento al 2040 e dell'80 per cento al 2050 rispetto ai livelli del 1990. La Comunicazione afferma inoltre che se l'Unione Europea da piena attuazione agli obiettivi di efficienza energetica, le emissioni di gas a effetto serra al 2020 si ridurranno del 25 per cento rispetto ai livelli del 1990 superando così l'obiettivo del 20 per cento di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007. A complemento della *Roadmap* al 2050, saranno pubblicate *Roadmap* settoriali e in particolare entro aprile 2013 sarà pubblicato il Libro verde sul *Framework* 'Clima-Energia' al 2030.

1.1.1 La Decisione 'Effort sharing'

La Decisione ripartisce tra gli Stati Membri l'obiettivo comunitario di riduzione delle emissioni di gas serra per i settori non regolati dalla Direttiva 2009/29/CE (agricoltura, trasporti, residenziale e civile). Per l'Italia l'obiettivo di riduzione è del -13 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020.

1.1.2 La direttiva 'Emissions Trading'

Un altro provvedimento chiave per l'attuazione degli impegni assunti dal Consiglio Europeo del 2007 è la revisione della c.d. Direttiva **'Emissions Trading'** (Direttiva 2009/29/CE).

A partire dal 2005 la direttiva **'Emissions Trading'** (Direttiva 2003/87/CE) ha istituito il sistema comunitario per lo scambio delle quote di gas serra all'interno della Comunità (EU ETS). Il funzionamento del sistema EU ETS è stato significativamente rivisto per il periodo 2013-2020 con l'approvazione della Direttiva 2009/29/CE ed è di seguito sintetizzato:

- La direttiva regola le emissioni di gas serra provenienti dalla maggior parte delle attività industriali⁴ e dal settore aereo, e prevede l'obbligo di rendere annualmente un numero di 'quote' di emissione pari alle emissioni di CO₂ rilasciate durante l'anno precedente⁵. La restituzione delle quote avviene per via informatica attraverso il registro nazionale.

³ Decisione concernente gli sforzi degli Stati Membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020.

⁴ Attività di combustione energetica, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, lavorazione prodotti minerali, produzione di pasta per carta, carta e cartoni.

⁵ Ad esempio nel 2008 i gestori devono rendere quote in numero pari alle emissioni di CO₂ rilasciate dall'impianto nell'anno 2007.

- Nel periodo 2008-2012 tutti i settori hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito. A partire dal 2013 solo alcuni settori (prevalentemente i settori manifatturieri) possono beneficiare di quote assegnate a titolo gratuito, mentre il settore termoelettrico deve acquistare le quote all'asta o sul mercato. Una quota rappresenta il diritto per l'operatore di rilasciare 'gratuitamente' in atmosfera una tonnellata di CO₂. Se l'operatore nel corso dell'anno emette in atmosfera emissioni in quantità maggiore delle quote a esso rilasciate deve acquistare (sul mercato o all'asta) quote per 'coprire' le emissioni in eccesso (il prezzo della quota è determinato dal mercato sulla base dell'equilibrio tra domanda e offerta). Al contrario se nel corso dell'anno l'operatore emette in atmosfera emissioni in quantità minore rispetto alle quote a esso rilasciate può vendere sul mercato le quote non utilizzate ai fini della restituzione e in alcun modo è possibile recuperare le quote non utilizzate dall'operatore per adempiere all'obbligo di restituzione.

2. IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI KYOTO

Con la ratifica del Protocollo di Kyoto (L. 120/2002) l'Italia si è impegnata a ridurre le emissioni nazionali di gas a effetto serra del -6,5 per cento nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. Tale impegno implica che le emissioni nazionali di gas a effetto serra non potranno superare le 483,3 MtCO₂eq all'anno nel periodo 2008-2012. Nel periodo 2008-2012 le emissioni nazionali sono state di circa 503,9 MtCO₂/anno, pertanto la distanza dall'obiettivo di Kyoto è di circa 21Mt/anno.

2.1 Situazione emissiva

La Tavola 1 riporta le emissioni nazionali di gas a effetto serra per gli anni 2008-2011 e una stima preliminare di quelle relative all'anno 2012. Il 'gap' medio annuo è di circa 21,04 MtCO₂eq.

Una sintesi delle emissioni storiche per il periodo 1990-2011 è riportata in Allegato 1.

TAVOLA 1 – EMISSIONI NAZIONALI DI GAS A EFFETTO SERRA (GHG) NEL PERIODO 2008-2012						
		2008	2009	2010	2011	2012
		(MtCO₂eq.)				
Emissioni nazionali, di cui:						
	<i>ETS</i>	201,6	201,6	201,6	201,6	201,6
	<i>Non ETS</i>	320,9	306,7	309,8	299,1	285,2
	CERs/ERUs ⁶ già acquistati	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Emissioni nazionali (inclusi CERs/ERUs)		520,5	506,3	509,4	498,7	484,8
	Obiettivo di Kyoto	483,3	483,3	483,3	483,3	483,3
Distanza dall'Obiettivo di Kyoto		37,2	23,0	26,1	17,4	1,5

⁶ *Certified Emissions Reductions* (Riduzioni di emissioni certificate) / *Emissions Reduction Units* (Unità di riduzione di emissioni), ossia i crediti di emissione che sono generati dalla realizzazione di un progetto finalizzato alla riduzione di emissioni rispettivamente o in un Paese in via di sviluppo o in un Paese con economia in transizione.

Il contributo emissivo dei **settori ETS** al totale nazionale è pari a 201,6 MtCO₂/anno, ossia pari al numero totale di quote assegnate attraverso la Decisione di Assegnazione 2008-2012. Tale contributo è costante nel periodo poiché nel caso in cui le emissioni dei settori ETS risultassero inferiori alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti potrebbero vendere le quote in eccesso sul mercato comunitario con un beneficio economico per l'impresa, e quindi non contribuirebbero ulteriormente al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'Italia. Analogamente nel caso in cui i settori emettessero in misura superiore alle quote a essi assegnate, i gestori degli impianti devono acquistare quote di emissione sul mercato comunitario senza che l'aumento delle emissioni comporti un 'aggravio' del 'gap' dell'Italia.

2.2 Azioni per il rispetto dell'obiettivo di Kyoto

Come previsto dalla Delibera del CIPE recante il *Piano di Azione Nazionale per la riduzione dei gas serra per il periodo 2013-2020*, approvata in data 8 marzo 2013, al fine di un'accurata quantificazione delle risorse necessarie per rispettare l'obiettivo di Kyoto, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), entro il 30 novembre 2013, sulla base dell'inventario nazionale delle emissioni di gas a effetto serra per l'anno 2011 e della stima aggiornata delle emissioni per l'anno 2012, presenta al CIPE l'aggiornamento della distanza dall'obiettivo di Kyoto, una proposta del portfolio di AAUs⁷, CERs/ERUs da acquistare sul mercato internazionale del carbonio per 'colmare' tale distanza e relativa stima delle risorse necessarie. Si evidenzia che mentre l'acquisto di AAUs non è soggetto a limitazioni quantitative, la quantità massima di CERs/ERUs acquistabili dal Governo è di circa 13 MtCO₂eq/anno⁸.

Si segnala infine che presso la Banca Mondiale è stato istituito con apposito accordo sottoscritto dal MATTM, l'*Italian Carbon Fund* attraverso il quale è possibile procedere all'acquisto sul mercato internazionale del carbonio sia di CERs/ERUs sia di AAUs.

2.3. Conseguenze in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di Kyoto

Le Parti del Protocollo di Kyoto hanno istituito un meccanismo *ad hoc* per la risoluzione delle controversie e per gestire il mancato adempimento dei vari obblighi internazionali previsti dal Protocollo attraverso il Comitato di Compliance (costituito da un ramo di facilitazione, *Facilitative Branch*, e da un ramo di attuazione, *Enforcement Branch*).

⁷ *Assigned Amount Units* (Unità di ammontare assegnato), ossia la quantità di emissioni che un Paese può emettere gratuitamente nel periodo 2008-2012

⁸ Il principio di complementarità richiede agli Stati Membri di limitare l'uso dei meccanismi per una quantità pari al massimo al 50 per cento dello sforzo di riduzione. Considerato che in fase di valutazione della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012 la Commissione Europea ha definito lo sforzo di riduzione come la distanza da Kyoto rispetto all'anno 2005 (90,4 MtCO₂eq.), la quantità complessiva di CERs/ERUs che possono essere utilizzati per rispettare l'obiettivo di Kyoto è pari a 45,15 MtCO₂eq (0,50*90,3 MtCO₂eq). La quantità di CERs/ERUs che possono essere utilizzati dal Governo per rispettare l'obiettivo di Kyoto (13,85 MtCO₂) si ricava sottraendo ai 45,15 MtCO₂, l'uso di CERs/ERUs consentito ai settori ETS (30,2 MtCO₂eq) e la quantità di CERs/ERUs già acquistata dal Governo per i settori non ETS (circa 2,0 MtCO₂eq).

La verifica degli adempimenti di Kyoto sarà svolta dal *Compliance Committee* a seguito della notifica dell'Italia dell'inventario nazionale delle emissioni di gas serra per l'anno 2012 (notifica che deve avvenire entro il 15 aprile 2014). Più precisamente a seguito della notifica il Segretariato della Convenzione verificherà la correttezza dell'inventario e a partire dalla data di conclusione della verifica l'Italia avrà 100 giorni di tempo per regolarizzare la propria situazione sulla base dei valori di emissione consolidati per il periodo 2008-2012.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di riduzione delle emissioni l'*Enforcement Branch* applica le seguenti misure:

- sottrae dalle unità assegnate di riduzione per il periodo di adempimento successivo (post-2012) un quantitativo pari all'ammontare di quote in eccesso aumentato del **30 per cento**;
- richiede alla Parte inadempiente l'adozione di un piano nazionale di adempimento idoneo a porre la Parte nella condizione di rispettare l'obiettivo;
- sospende la possibilità per la Parte di trasferire le unità di riduzione generate attraverso i meccanismi flessibili.

Poiché il Protocollo è stato sottoscritto anche dalla Comunità Europea che ne è Parte a seguito dell'adozione della decisione 2002/358/CE, qualora l'Italia non rispettasse il proprio obiettivo di riduzione sarebbe oggetto di una procedura di infrazione per mancato adempimento di obblighi comunitari.

3. SITUAZIONE EMISSIVA RISPETTO ALL'OBIETTIVO DI CUI ALLA DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 406/2009 DEL 23 APRILE 2009

La Decisione n 406/2009 regola le emissioni di gas serra dei settori non ETS (prevalentemente agricoltura, industria e trasporti) definendo obiettivi di riduzione annuali legalmente vincolanti per il periodo 2013-2020 differenziati per ciascuno Stato Membro. Con decisione della Commissione Europea al momento in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, gli obiettivi annuali per l'Italia sono stati determinati come indicato in Tavola 2. In Tavola 2 sono stati riportati sia gli obiettivi determinati sulla base della metodologia internazionale di stima delle emissioni vigente (prima riga) sia quelli risultanti dall'applicazione della metodologia aggiornata che le Parti del Protocollo di Kyoto dovranno applicare a partire dal 2013 (seconda riga).

TAVOLA 2: OBIETTIVI DI CUI ALLA DECISIONE N. 406/2009/CE

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Assegnazione fattori di emissione (2° rapporto IPCC)	310,1	308,1	306,2	304,2	302,2	300,2	298,3	296,3
Assegnazione fattori di emissione (4° rapporto IPCC)	317,8	315,6	313,5	311,3	309,2	307,1	304,9	302,8

Nell'eventualità che quest'ultima metodologia divenisse vincolante, si farebbe direttamente riferimento agli obiettivi di cui alla seconda riga di Tavola 2. Tali obiettivi saranno aggiornati per tenere conto delle emissioni degli impianti 'nuovi entranti' nel sistema ETS per il periodo 2013-2020 stimabili al momento stimate in